



ORDINANZA

DEL SINDACO



Ordinanza n.55 del 20 ottobre '23 DIVIETO ABBANDONO RIFIUTI

IL SINDACO

Considerato che, è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani tramite il sistema, cosiddetto, porta a porta;

Tenuto conto che, le modalità ed i tempi di conferimento delle varie frazioni di rifiuto sono state pubblicizzate, anche attraverso la consegna di appositi opuscoli di conferimento, e che comunque è possibile trovare maggiori dettagli ed informazioni sui mezzi social (municipium) dell'amministrazione comunale;

Atteso che, la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, laddove sperimentato ed attuato, ha rappresentato il sistema idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale, e pertanto è un dovere cui sono tenuti a partecipare tutti i cittadini;

Visto che, è stato accertato:

- Che permangono casi di abbandono che spesso configurano la creazione di discariche abusive;
- Che spesso vengono utilizzate aree in prossimità della viabilità, sia comunale che provinciale, nonché le pertinenze stradali, per abbandonare sacchetti di rifiuti RSU oltre sfalci e potature, oltre altri rifiuti ingombranti;

Ritenuto opportuno ed inderogabile regolamentare con specifici rilievi e relative sanzioni amministrative l'abbandono dei rifiuti sul territorio;

Visto l'art. 198 D.lgs. 152/2006 che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

Visto il T.U.E. L. n°267/2000;

Vista la Legge n°689/1981 (modifiche al sistema penale);

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 54 comma 2 del D.lgs. n°267/2000;

ORDINA

- Ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D.lgs. n°267/2000, il divieto assoluto di conferimento di qualsiasi tipo di rifiuti al di fuori dei luoghi, tempi e modalità indicate negli appositi calendari di conferimento, noti ed approvati dall'amministrazione comunale, comunque reperibili con ogni dettaglio ed informazione sui mezzi social (municipium) dell'amministrazione comunale;
- Il divieto di abbandonare sacchetti di immondizia e rifiuti, in genere sparsi a terra in prossimità della viabilità, sia comunale che provinciale, nonché le pertinenze stradali;
- Il divieto di abbandonare potature e sfalci, nonché detriti e materiali di risulta provenienti da demolizioni edili, lungo le pertinenze stradali;
- Il divieto di abbandono è esteso a tutte le imprese, enti ed attività che depositano, scaricano e abbandonano rifiuti, sia pericolosi che non, in siti non idonei, nonché a tutte le società ed attività che effettuino la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento, il commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o di comunicazione prescritte dalla normativa vigente.

Avverte che

Salva ed impregiudicata l'applicazione di sanzioni previste da normativa specifica, ed in particolare del D.lgs. n°152/2006 recante norme in materia ambientale, e ss. mm., per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, ovvero per chi abbandona o deposita rifiuti o l'immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 105,00 euro a 620,00 euro.

Se l'abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 155,00 euro, tenuto conto della gravità della violazione, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n° 267/2000;

Che per chiunque insozzi le pubbliche vie sarà comunque applicata la sanzione minima di euro 500,00 (cinquecento), ai sensi dell'art. 3 comma 6 della legge n°94/2009, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica;

Al personale delle forze dell'ordine del comando di polizia locale è demandato a vigilare sul rispetto della presente ordinanza ed all'eventuale accertamento delle violazioni, anche con il tramite della videosorveglianza municipale;

Si invitano tutti i Cittadini residenti a segnalare agli uffici competenti eventuali violazioni della presente ordinanza.

Ai sensi e per gli effetti di Legge si comunica che avverso il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso giurisdizionale presso l'autorità territorialmente competente entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Dispone che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio e con apposito manifesto da affiggere nelle forme di rito, pubblicato sul sito internet del Comune e notificata a:

Comando di Polizia Locale, Comando dei Carabinieri, S.E. il Prefetto di Catanzaro.

IL SINDACO
Mario Amedeo Mormile

